
Il Consiglio di Stato

Alla
Cancelleria federale
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica
BR-Geschaefte_Covid@bag.admin.ch

Consultazione sull'adeguamento dell'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori

Gentili signore, egregi signori,

con la presente prendiamo posizione sulla consultazione menzionata, promossa dall'8 al 14 settembre 2021 a seguito delle richieste emerse nel corso dell'ultimo incontro tra la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI), dopo aver constatato un crescente numero di infezioni da parte di persone di ritorno da viaggi.

Condividiamo la necessità di rafforzare i provvedimenti per ridurre la propagazione transfrontaliera del COVID-19.

Rileviamo tuttavia alcune discrepanze tra le indicazioni che figurano nel documento per la consultazione dei Cantoni e il testo dell'Ordinanza, in particolare le disposizioni che rimangono invariate. Il progetto di rapporto esplicativo non aiuta a chiarire i dubbi, anche perché si riferisce all'intera Ordinanza, senza evidenziare le modifiche indotte dalla revisione in esame.

In particolare, nel documento accompagnatorio viene affermato che i nuovi provvedimenti, indipendentemente dalle varianti in discussione, si applicherebbero a tutti gli Stati esteri e che non avrebbe senso reintrodurre elenchi di Stati e regioni con rischio elevato di contagio. L'art. 2 dell'Ordinanza, che definisce le condizioni per cui uno Stato o una regione è da considerare come territorio con una variante preoccupante del virus, distinguendo tra quelli con varianti preoccupanti immunoevasive e non immunoevasive e rinviando all'Allegato I per i relativi elenchi, rimane tuttavia invariato. L'Allegato I dal canto suo, benché dal mese di giugno non contenga più alcuna iscrizione, non viene formalmente abrogato.

Un'altra crassa incongruenza riguarda il regime previsto nella variante 1, riassunto nella tabella a pagina 4 del documento d'accompagnamento, e la prospettata modifica dell'art. 9. Secondo il documento d'accompagnamento, in questa variante le persone non vaccinate e non guarite che entrano in Svizzera, oltre a disporre del risultato negativo di un test al momento dell'arrivo, dovrebbero semplicemente rifare un test dopo 4-7 giorni. La revisione dell'art. 9 dispone invece anche l'obbligo di quarantena per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'Allegato I, ad ulteriore conferma del mantenimento della distinzione tra Paesi con e senza varianti preoccupanti.

Dopo queste doverose premesse, riprendiamo di seguito le domande poste attraverso il formulario online.

Il Cantone è d'accordo, in linea di principio, con le misure proposte?

Sì. In assenza di Stati o regioni a rischio nel relativo Allegato I, l'Ordinanza attualmente impone di fatto semplicemente la registrazione dei dati di contatto e l'obbligo di test alle persone che giungono in Svizzera in aereo. Una regolamentazione più severa è opportuna, alla luce dei numerosi contagi riconducibili alle vacanze estive all'estero.

Non riteniamo tuttavia proporzionato applicare l'obbligo di quarantena alle persone in provenienza da qualsiasi Paese e con qualsiasi mezzo di trasporto indipendentemente dalla situazione epidemiologica in detto Stato. Chiediamo quindi di mantenere la differenziazione delle misure, segnatamente l'obbligo di quarantena in funzione della provenienza da Stati o regioni con varianti preoccupanti del virus, come lascerebbe intendere anche nella variante 1 la revisione dell'art. 9.

Riteniamo ingiustificato l'obbligo di registrazione dei dati di contatto anche per le persone vaccinate o guarite che entrano in Svizzera, dal momento che poi non sarebbero soggette a provvedimenti di test o quarantena.

Il Cantone è favorevole alla variante 1?

Sì, con le osservazioni e riserve di carattere generale espresse in precedenza.

Questa proposta contribuisce solo in misura parziale alla riduzione della diffusione del virus, ritenuto che una persona contagiosa all'entrata, ma risultata negativa al test antigenico fatto prima di entrare nel nostro Paese, può circolare tranquillamente per 4-7 giorni, cioè fino al momento del test che metterà in evidenza la sua positività. Nei 4-7 giorni avrà avuto la possibilità di contagiare altre persone. L'efficacia di questa variante è dipendente dalla qualità del test effettuato prima di entrare: un test antigenico ha una sensibilità notevolmente più bassa di un test PCR, l'esecuzione dei test fatti all'estero non è controllabile e potrebbe essere variabile in funzione del Paese, dell'esecutore o del test utilizzato. L'esecuzione del secondo test da fare in Svizzera dopo 4-7 giorni corregge solo parzialmente queste "carenze".

Il documento accompagnatorio sostiene di preferenza la variante 1 perché meno onerosa. Va tuttavia osservato che questo sistema determinerebbe comunque un grande lavoro per i Cantoni, con persone risultate positive da mettere attivamente in isolamento procedendo al tracciamento dei contatti, da porre a loro volta in quarantena se non vaccinati o guariti. Questo lavoro sarebbe evitato se il caso indice fosse isolato fin dall'inizio. Andrebbero poi anche verificati i test negativi a 4-7 giorni.

Il Cantone è d'accordo che le persone non guarite e non vaccinate debbano presentare, oltre alla registrazione dei dati di contatto, un risultato negativo del test all'entrata in Svizzera e da quattro a sette giorni dopo l'entrata in Svizzera?

Sì, con le osservazioni e riserve di carattere generale espresse in precedenza. La domanda appare ridondante rispetto a quella immediatamente precedente.

Il Cantone è favorevole alla variante 2?

Sì, con le osservazioni e riserve di carattere generale espresse in precedenza.

Questa variante è più efficace dal profilo epidemiologico in quanto evita che le persone che entrano in Svizzera non immuni o non immunizzate, dunque potenzialmente contagiose, circolino liberamente. Alla fine della quarantena la probabilità che una persona potenzialmente contagiosa lo sia ancora è estremamente bassa. In caso di test negativo al settimo giorno può tornare ad avere contatti senza rischio, mentre se risulta positiva deve stare in isolamento, ma nel frattempo non dovrebbe aver avuto contatti esterni.

Questa variante prevede che la quarantena, di principio di 10 giorni, possa essere accorciata a 7 giorni in caso di test negativo, che deve essere pagato dalla persona interessata. Le persone di condizione socioeconomica più modesta, pur provenendo magari da Paesi ad alta diffusione di contagi, potrebbero rinunciare a sottoporsi a questo test, con il rischio che al decimo giorno, alla fine della quarantena, siano in piena fase contagiosa. La presa a carico finanziaria del test al settimo giorno eviterebbe questo rischio e sarebbe dunque nell'interesse della salute pubblica.

Anche in questa variante, le sollecitazioni sui servizi cantonali competenti potrebbero risultare ingenti.

Il Cantone è d'accordo che le persone non guarite e non vaccinate debbano presentare, oltre alla registrazione dei dati di contatto, un risultato negativo del test all'entrata in Svizzera e siano inoltre tenute a mettersi in quarantena?

Sì, con le osservazioni e riserve di carattere generale espresse in precedenza. La domanda appare ridondante rispetto a quella immediatamente precedente.

Domanda risolutiva qualora il Cantone sia favorevole o contrario a entrambe le varianti: il Cantone preferisce la variante 1 o 2?

Entrambe le varianti comportano un opportuno rafforzamento dei provvedimenti all'entrata in Svizzera. La seconda risulta più efficace dal profilo epidemiologico, ma

applicata all'entrata da tutti gli Stati esteri appare sproporzionata per rapporto all'attuale situazione epidemiologica e al regime oggi in vigore. In una prospettiva di gradualità, la prima variante, con un obbligo di test all'entrata, oggi valido solo per gli arrivi in aereo ma che verrebbe esteso a tutti i mezzi, e poi un secondo test a 4-7 giorni, risulta più adeguata al momento attuale.

La soluzione preferibile appare tuttavia a nostro giudizio quella intermedia non evocata nel documento d'accompagnamento, ma invero codificata nella proposta di revisione dell'ordinanza come variante 1: obbligo di test all'entrata e poi a 4-7 giorni in provenienza da Paesi non a rischio, rispettivamente obbligo di test all'entrata e quarantena in provenienza da Paesi a rischio.

Il Cantone è favorevole ai gruppi di persone proposti per le deroghe agli adeguamenti?

Sì. Condividiamo in particolare che anche per ragioni di praticabilità dei controlli è opportuno evitare eccezioni all'obbligo di test per gli spostamenti transfrontalieri nelle regioni di frontiera così come per gli espatri di breve durata.

Il Cantone è favorevole agli adeguamenti proposti in materia di controlli?

Sì, siamo consapevoli che un controllo sistematico di tutti i passaggi di frontiera non sia praticabile. Condividiamo tuttavia che le nuove disposizioni, per esplicitare una certa efficacia, richiedano un aumento dei controlli orientati al rischio così come l'esecuzione di controlli casuali per garantire che i test dopo 4-7 giorni siano effettivamente svolti. Accogliamo con favore la proposta di consentire la notifica di questi test attraverso una piattaforma informatica.

Il Cantone è favorevole agli adeguamenti proposti in materia di multe disciplinari?

Sì. Come per altre infrazioni alle disposizioni per la gestione della pandemia è essenziale che anche la violazione dell'obbligo di presentare un test negativo all'entrata in Svizzera e dopo 4-7 giorni possa essere sanzionata con una multa disciplinare, di semplice ed immediata applicazione.


Il Cantone è favorevole agli adeguamenti proposti in materia di attestazione del certificato di test?

Sì, l'assunzione dei costi dei test per entrare in Svizzera e a 4-7 giorni dall'ingresso da parte della persona astretta a quest'obbligo è coerente con l'abbandono della gratuità dei test individuali nelle persone asintomatiche decisa a far tempo dal 1° ottobre. Chiediamo per contro di riconsiderare la presa a carico finanziaria del test al settimo giorno per essere sollevati dalla quarantena, in quanto permette un controllo, che altrimenti andrebbe perso, della contagiosità di persone con un rischio accresciuto.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento federale degli interni, Segreteria generale (info@gs-edi.admin.ch)
- Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (office@gdk-cds.ch)
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet